

Giovedì 17 gennaio 2013

Emendamento 70**Proposta di regolamento****Allegato I — punto 1***Testo della Commissione*

— Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, e progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da *infiltrazione* criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Emendamento

— Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e **la distribuzione di immagini di abusi su minori, nonché** progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da *infiltrazioni* criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Emendamento 71**Proposta di regolamento****Allegato I — nuovo punto dopo l'ultimo punto***Testo della Commissione**Emendamento*

— **Misure intese a conseguire un partenariato più stretto tra l'Unione e i paesi terzi (in particolare i paesi situati ai confini esterni dell'Unione) e l'elaborazione e attuazione di programmi operativi d'azione volti a realizzare le priorità strategiche dell'Unione europea sopra indicate.**

P7_TA(2013)0023

Accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e l'Iraq ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (10209/2012 — C7-0189/2012 — 2010/0310(NLE))

(Approvazione)

(2015/C 440/32)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10209/2012),
- visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (05784/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, degli articoli 91 e 100, dell'articolo 192, paragrafo 1, degli articoli 194, 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0189/2012),

Giovedì 17 gennaio 2013

- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0411/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Iraq.

P7_TA(2013)0025

Accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la CE e gli Stati dell'Africa orientale e australe***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (11699/2012 — C7-0193/2012 — 2008/0251(NLE))

(Approvazione)

(2015/C 440/33)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11699/2012),
 - visto l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0193/2012),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0431/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Madagascar, di Maurizio, delle Seychelles e dello Zimbabwe.

⁽¹⁾ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.